

**INAUGURAZIONE**  
**ANNO ACCADEMICO UNIVERSITA' MOLISE**

**INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
**SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**  
**ON.LE AVV. MICHELE VIETTI**

**CAMPOBASSO 10 OTTOBRE 2011**

**Eccellenze reverendissime,**

**Autorità civili e militari,**

**Magnifico Rettore prof. Giovanni Cannata,**

**Magnifici rettori e Presidente Marco Mancini**

**Docenti e studenti,**

**Personale tecnico amministrativo**

**Porto il saluto del Consiglio Superiore della Magistratura e il mio personale a questa cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università del Molise.**

**Sono rimasto positivamente colpito dalla presenza qui oggi di così tanti rettori di Università di tutta Italia, quell'Italia una e indivisibile che, secondo le parole del capo dello Stato Giorgio Napolitano, deve trovare proprio nella sua unità la forza per uscire dalla crisi che la attanaglia e che sarebbe perciò illusorio pensare potesse salvarsi solo per una parte o, peggio ancora, contro una parte del Paese.**

**La riflessione che vorrei proporVi muove da un angolo visuale piuttosto inconsueto per il giurista, quello che indaga la Giustizia come fattore di competitività, tra gli altri, di un moderno stato avanzato.**

**L'attenzione si concentra subito sul binomio sviluppo economico/diritto, composto da due termini che, a tutta prima, possono apparire distanti tra loro ma che, ad una più attenta riflessione, si comprende essere molto più interconnessi, fino a divenire quasi un'endiadi.**

**Accanto alla lettura più tradizionale dell'interazione tra i due fenomeni, che vede la Giustizia come elemento di semplice regolazione delle controversie degli operatori economici sul mercato, esiste una diversa possibilità, verso la quale si orienta esplicitamente la mia preferenza, che muta lo stesso modo di intendere il rapporto.**

**Intendo riferirmi alla possibilità di leggere i fattori dello sviluppo economico e del diritto come elementi non solo occasionalmente complementari, bensì fortemente interrelati, in modo da poter considerare la relazione tra**

**sviluppo economico e diritto fattore costitutivo della crescita economica nazionale.**

**Quale relazione lega il diritto e l'economia?**

**Credo si possa oggi considerare superata dalla storia, prima che dalla elaborazione teorica, l'idea secondo la quale alle regole spetterebbe il compito di tradurre gli assetti dell'economia, razionalizzando ed ordinando gli elementi di forza e la fondamentale struttura dei rapporti di produzione.**

**In un siffatto modo di concepire la relazione tra economia e diritto, di evidente matrice marxiana, ma con una non casuale eco anche nell'idealismo crociano, il diritto ha funzione e natura di «sovrastruttura» rispetto all'economia.**

**Dunque, in quest'ottica, porre una relazione tra sviluppo economico e diritto significherebbe osservare la dinamica di una traduzione, progressiva ed imperfetta, orientata in un senso univoco di dipendenza del diritto rispetto allo sviluppo economico.**

**In realtà, il progresso delle idee e lo scrutinio critico delle dinamiche di mercato, ha dimostrato anche agli occhi degli studiosi più tradizionalisti che la relazione tra sviluppo economico e diritto non è riconducibile allo schematismo di impostazione ottocentesca di matrice idealistica.**

**Invero, se vi è proprio da segnare un primato tra «nomos» e «plutos» è proprio della prima sulla seconda.**

**Voglio precisare che questa conclusione non intende aderire all'opposto filone di pensiero che ruota intorno all'idea di un primato etico della regola considerata espressione del bene comune e punto di equilibrio provvisorio e migliorabile della relazione del giusto e del buono.**

**Il ché ovviamente non esclude che la regola, nella misura in cui esprime un giudizio di valore, debba trovare un suo fondamento etico.**

**In questa diversa ottica, la legge dovrebbe prevalere sulla struttura del mercato, in quanto attraverso la regola si**

**inserirebbero nella dinamica del mercato gli elementi di salvaguardia di un minimo etico e di solidarietà, che il mercato, abbandonato a sé stesso, non potrebbe soddisfare.**

**Questa impostazione – tristemente sconfitta dalla realtà che sperimentiamo ogni giorno - anche in Italia è ancora inidonea ad offrire una adeguata lettura della dinamica tra sviluppo economico e diritto.**

**Tale schema scambia quella che è l'aspirazione degli studiosi che la professano con il censimento della realtà delle cose.**

**La ricostruzione dei rapporti tra diritto e mercato come correzione del secondo attraverso il primo, costituisce – a dire il vero - paradossale riconoscimento della tendenziale capacità dell'economia di condizionare, sia pure in negativo e in via di correzione, l'impianto normativo di una realtà.**

**In realtà, per chi si nutra del pensiero contemporaneo, appare evidente che, oggi, la rivoluzione di pensiero che si**

**sta realizzando mira a sovvertire proprio questa relazione di priorità logica: sempre più ci si avvede che il mercato è, prima che un luogo economico, un luogo giuridico, nel quale lo scambio non avviene se non vi sono le precondizioni giuridiche e di sicurezza che quello scambio rendono possibile e prevedibile nei suoi esiti.**

**La storia, del resto, ha insegnato che i primi mercati medievali sorsero proprio all'ombra delle chiese: luoghi nei quali si poteva fruire di protezione dai signori feudali e si poteva ottenere la vincolatività del patto commerciale attraverso il sacramento del giuramento sul contenuto del contratto (in mancanza di tribunali civili che dessero sicurezza in ordine all'enforceability del contratto).**

**Insomma, lo sviluppo economico non è solo figlio della tecnologia, dell'innovazione, della capacità di intercettare (o di creare) nuovi bisogni, ma anche dalla regolazione che una certa struttura giuridica rende possibile.**

**Anche qui alcune esperienze sono significative.**

**È noto che negli Stati Uniti d'America la diffusione delle prime ferrovie (con le locomotive a carbone) venne fortemente limitata dalle regole sulla responsabilità civile, che rendevano responsabile la compagnia ferroviaria dei danni da incendio derivanti dai lapilli che si creavano al passaggio delle locomotive a carbone.**

**La modifica di quelle regole fu il principio dell'espansione ferroviaria americana.**

**La stessa vicenda ha subito la storia del trasporto aereo, con le limitazioni di responsabilità dei vettori nel trasporto passeggeri, che resero possibile l'apertura di un nuovo mercato.**

**Allo stesso modo, oggi, l'attenuazione delle regole sulla responsabilità da custodia (che esclude la responsabilità per il *provider* che ospita sulle proprie macchine un sito terzo, o che svolge mera attività di trasporto o di memorizzazione temporanea) costituisce il fulcro della disciplina europea che intende favorire il commercio elettronico e le altre attività *on line*.**

**Insomma, mi sembra di poter dire che un'analisi serena dimostri con evidenza che le regole giuridiche non costituiscono solo fattori estrinseci ed accidentali al processo di creazione di ricchezza: costituiscono, invece, la condizione minima indispensabile per la creazione di un mercato e per la sua espansione.**

**Il calcolo economico non può basarsi solo sul dato tecnologico o su quello relativo al mercato: le regole, e il loro funzionamento effettivo, costituiscono fattori di produzione del piano industriale di un imprenditore, di importanza non inferiore alla fiscalità o alla finanza.**

**Non è un caso se, nel nostro tempo, il superamento delle barriere fisiche rende sempre più facile realizzare una vera e propria scelta dell'ordinamento più adeguato ad accogliere la realizzazione giuridica di un progetto tecnologico ed industriale, che spesso potrebbe essere neutro rispetto al dato territoriale e che, però, non è tale rispetto all'assetto delle regole.**

**L'esperienza del *forum shopping* non è soltanto il frutto di una prava volontà di aggiramento, ma anche di ricerca di migliori condizioni di impianto per un'iniziativa industriale: e come si sceglie la macchina più efficiente o la collocazione del sito più proficua, così si sceglie anche l'ordinamento cui – *ceteris paribus* – è più conveniente collocare l'iniziativa economica.**

**Ecco: lo sviluppo economico e il diritto hanno una propria sutura a doppio filo: non si crea sviluppo economico se non con un appropriato apparato di regole; non si può progredire nello sviluppo economico se le regole praticate in un certo ordinamento non sono semplici, chiare, prevedibili ed effettive.**

**Le regole di diritto fanno parte dell'istrumentario industriale di un Paese e costituiscono un indice per stabilire la sua posizione nell'ambito della competizione globale, come testimoniano le annuali pubblicazioni della Banca Mondiale (cfr. *Doing Business*).**

**È, peraltro, vero l'inverso: una disciplina che presenti dei «buchi» o delle insufficienze introduce, nel sistema delle relazioni, cospicui fattori di instabilità.**

**Anche qui le recenti esperienze del nostro tempo hanno mostrato come un difetto di regole costituisca un oggettivo nocumento al bene della stabilità; e come l'assenza di certe garanzie e di certe protezioni possa determinare l'insorgere di dinamiche che travalicano ampiamente i confini di un paese e sono suscettibili di propagarsi con una progressione che dipende solo dalla intensità dei legami economici.**

**La storia della recente crisi è ancora cronaca, perché non sia chiaro ciò cui alludo.**

**Orbene, se questo legame tra regole e sviluppo economico costituisce un dato che possiamo considerare acquisito, resta da interrogarsi sulla relazione che questa *verflechtung* (intreccio) possa giocare sul piano dello**

**sviluppo economico dell'Italia, ormai ricca di 150 anni di esperienza.**

**Ma questo è il tema della prolusione dell'amico prof. Gianmaria Palmieri, che mi predispongo ad ascoltare con l'attenzione che merita.**

**E qui mi taccio, non senza un augurio sincero di buon anno accademico tutti.**